

INDICE

	<i>Pag.</i>
1. L'intervento del Comitato	7
2. L'istruttoria	8
3. Profili generali	11
3.1 I tempi della trasmissione delle schede	11
3.2 La denominazione della fonte	12
3.3 I vincoli alla divulgabilità imposti dal servizio inglese	12
4. La trattazione delle informazioni	14
4.1 La valutazione del contenuto delle informative provenienti dalla fonte Impedian da parte del SISMI	14
4.2 Le informative alle autorità di governo	16
4.2.1 L'informativa al governo Dini	16
4.2.2 L'informativa al governo Prodi	18
4.2.3 L'informativa al governo D'Alema	20
4.3 La gestione delle informazioni all'interno del circuito degli organismi informativi	23
4.3.1 I rapporti con il CESIS	24
4.3.2 I rapporti con il SISDE	26
4.4 Ulteriori questioni circa le valutazioni del SISMI in merito all'even- tuale rilevanza penale dei fatti riportati dalla fonte Impedian	26
4.5 Questioni in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'arti- colo 9, terzo comma, della legge n. 801 del 1977	29
5. L'attività di controspionaggio	31
5.1 Profili generali — La metodologia seguita in relazione alle schede Impedian	31
5.2 Gli accertamenti svolti sui pubblici funzionari menzionati nelle schede	34
5.3 L'adeguatezza delle risorse rispetto agli obiettivi assegnati ed alla consistenza oggettiva dell'attività di controspionaggio	37
6. Considerazioni conclusive	38

1. L'intervento del Comitato.

Nella prima metà del mese di settembre 1999 gli organi di informazione hanno riportato con grande risalto la notizia della pubblicazione di un libro intitolato *The Mitrokhin archive. The KGB in Europe and the West*. Il clamore suscitato dal volume in questione, scritto dallo storico inglese Christopher Andrew in collaborazione con l'ex archivista del KGB Vasili Mitrokhin, è stato principalmente determinato dal fatto che il volume medesimo dà conto — tra l'altro — dell'esistenza, in seno ai principali paesi dell'Alleanza atlantica, di una rete di presunti collaboratori del servizio informativo dell'ex Unione Sovietica e delle attività da questi ultimi svolte lungo un arco di tempo di circa quaranta anni¹.

In particolare, uno dei capitoli del volume in argomento, intitolato « La Francia e l'Italia durante la Guerra Fredda », riferisce specificamente di taluni presunti collaboratori del KGB attivi nel nostro paese a partire dal secondo dopoguerra sino ai primi anni Ottanta, e più in generale di soggetti ai quali andava l'attenzione del servizio sovietico; ricorrendo a denominazioni di copertura, il capitolo in questione riporta la presenza di presunti o sperati informatori nell'ambito delle amministrazioni dello Stato (con specifico riguardo al ministero dell'interno, al ministero degli affari esteri e, in seno a quest'ultimo, alla rete diplomatica), degli ambienti dell'università e della ricerca nonché dell'informazione e dell'editoria.

(1) Secondo quanto riportato nel volume in argomento, esso costituisce il risultato dell'analisi di un cospicuo complesso documentale predisposto da Vasili Mitrokhin, funzionario del servizio informativo sovietico per un periodo corrispondente, di fatto, all'intera durata della Guerra Fredda. Costui, maturata nel 1992 la decisione di defezionare e fuoriuscito dalla Russia grazie all'ausilio dei servizi di informazione e sicurezza del Regno Unito, ha affidato a questi ultimi un'imponente mole di informazioni grezze tratte dagli archivi del KGB. Il supporto cui tali informazioni sono state affidate è risultato essere la trascrizione — da parte dello stesso Mitrokhin — di atti custoditi presso le sedi del servizio segreto sovietico di cui questi aveva modo di prendere visione per ragioni del suo ufficio. Nel 1996 il Governo inglese ha quindi deliberato di rendere pubblica la vicenda. Al fine di sottoporre il materiale in esame ad una adeguata ed appropriata analisi storica, esso è stato posto a disposizione del professor Christopher Andrew, dell'Università di Cambridge. Questi, dopo un'approfondita disamina svoltasi nel corso di un triennio, ha infine sintetizzato le conclusioni dei suoi studi nel volume di cui si tratta, pubblicato in Italia, in lingua inglese, nel settembre 1999 e successivamente, in lingua italiana, nel mese di novembre 1999, con il titolo *L'Archivio Mitrokhin. Le attività segrete del KGB in occidente*.

Tuttavia, prima ancora che dall'analisi del contenuto del libro, l'interesse istituzionale del Comitato in merito alla vicenda della documentazione Mitrokhin è stato suscitato dalla pubblicazione sul quotidiano londinese *The Times*, in data 14 settembre 1999, di una dichiarazione ufficiale del Ministro dell'interno del Regno Unito Jack Straw, che ha costituito di fatto il primo riscontro in ordine al caso in esame proveniente da una pubblica autorità, specificamente competente in materia e provvista di indubbia autorevolezza. Dopo aver precisato di avere acquisito sulle dichiarazioni da lui rilasciate la previa intesa del Primo Ministro, il responsabile dell'*Home Office* ha infatti affermato tra l'altro che « il materiale fornito da Mitrokhin fu esaminato con molta cura sia dai servizi di informazione inglesi che da quelli dei nostri alleati fin dal 1992 ».

Il Comitato ha rilevato che tale affermazione - oggettivamente considerata, assumendo ovviamente il termine « alleati » dal punto di vista britannico e dunque, verosimilmente, alla luce dei vincoli del Patto Atlantico - fosse tale da legittimare l'ipotesi per cui i documenti consegnati da Vasili Mitrokhin agli organismi informativi del Regno Unito avrebbero potuto essere a conoscenza anche dei servizi di informazione e sicurezza italiani da sette anni.

Sulla base di tali premesse, il Comitato ha ritenuto senz'altro sussistenti le condizioni per avviare gli opportuni approfondimenti in materia, al fine di verificare se gli organismi informativi italiani fossero a conoscenza di tale complesso documentale e di accertare, in caso positivo, quale trattamento fosse stato al medesimo riservato nel quadro delle attività istituzionali loro proprie.

Il Comitato ha in particolare ritenuto doveroso intervenire, al fine di adempiere alla funzione di controllo sull'applicazione dei principi della legge n. 801 del 1977 che quest'ultima attribuisce alla sua competenza, per riscontrare i seguenti, distinti profili:

a) le modalità di trattamento delle informazioni ricevute, alla luce degli obblighi di informazione delle competenti autorità politiche e di reciproca assistenza tra organismi informativi previsti dalla legge (articoli 4, quarto comma, 6, quarto comma, e 7, quarto comma, della legge n. 801 del 1977);

b) le eventuali iniziative di controspionaggio poste in essere direttamente o a seguito di specifici indirizzi delle competenti autorità politiche, la loro conduzione da parte del SISMI (organismo cui l'articolo 4, primo comma, terzo periodo, della legge n. 801 del 1977 attribuisce tale funzione), i risultati cui esse avessero condotto e le eventuali, conseguenti misure assunte in esito a tali attività.

2. L'istruttoria.

Sulla base delle premesse indicate al paragrafo precedente, con nota del 23 settembre 1999 il Comitato ha chiesto al Vicepresidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, onorevole Mattarella, delegato per la materia delle informazioni per la sicurezza nazionale, di assumere le iniziative necessarie al fine di rendere noto al Comitato se la

documentazione cui il Ministro Straw aveva fatto riferimento nella dichiarazione ufficiale d'anzi menzionata fosse stata a suo tempo trasmessa agli organismi informativi italiani e, in caso positivo, quale trattamento essa avesse ricevuto nel quadro della attività istituzionale di questi ultimi.

Il successivo 30 settembre il Vicepresidente del Consiglio ha quindi manifestato la propria disponibilità ad intervenire personalmente presso il Comitato per fornire direttamente elementi di informazione in merito alla questione. Preso atto di tale disponibilità, il Comitato ha deliberato di procedere ad un'audizione di quest'ultimo, che ha avuto quindi luogo il 12 ottobre 1999. Nel corso di tale audizione, il Vicepresidente del Consiglio ha informato il Comitato del fatto che effettivamente, a partire dal marzo 1995 — e non già dal 1992, come a tutta prima si sarebbe potuto desumere dalla dichiarazione rilasciata dal Ministro Straw — è stato trasmesso al SISMI un cospicuo numero di schede da parte di uno dei servizi del Regno Unito, recanti informazioni tratte dalla documentazione predisposta a suo tempo da Vasili Mitrokhin e corredate da annotazioni, apposte dal servizio medesimo, concernenti sia le modalità di trattazione delle informazioni trasmesse, sia il contenuto specifico di queste ultime (prospettando ad esempio ipotesi di identificazione per taluni nominativi di copertura).

In esito all'audizione in parola, i cui rilevanti contributi informativi si avrà modo di passare in rassegna nei paragrafi successivi, il Comitato ha ritenuto necessario integrare il complesso di notizie e di valutazioni acquisite direttamente dalla persona del Vicepresidente del Consiglio. Si è infatti palesata la necessità di:

a) accertare in concreto le modalità mediante le quali i servizi di informazione e sicurezza avessero informato, secondo quanto riferito dall'onorevole Mattarella, le autorità politiche competenti in merito alla documentazione ricevuta, rassegnando a queste ultime le proprie valutazioni in proposito;

b) approfondire attraverso gli opportuni supporti documentali in quali termini fosse avvenuta, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la trasmissione o la richiesta di elementi e contributi tra organismi di informazione, con particolare riguardo al ruolo del SISDE ed alla sua competenza per la sicurezza interna e del CESIS per le funzioni di coordinamento;

c) approfondire ancora le questioni connesse alla riscontrata presenza, nella documentazione in argomento, di nominativi di pubblici funzionari ovvero di nomi di copertura a tale categoria in ipotesi riconducibili, circostanza che è sembrato al Comitato rivestisse particolare rilevanza e delicatezza sul piano istituzionale. Al riguardo, il Comitato ha ritenuto indispensabile conoscere, per ciascuno dei funzionari pubblici identificati o per i quali fossero state formulate ipotesi di identificazione, gli accertamenti disposti sul piano dell'attività di *intelligence*, le informazioni trasmesse ai competenti organi politici in esito a tali attività e le conseguenti misure eventualmente disposte a carico di ciascuno dei funzionari in questione. Particolare rilievo il

Comitato ha inteso riconnettere al profilo dei rispettivi percorsi di carriera, anche con riguardo all'eventualità che alcuno dei funzionari citati ovvero familiari di costoro avessero prestato o prestassero tuttora servizio presso uno degli organismi informativi.

A tal fine, il Comitato, con successive note in data — rispettivamente — 13, 21 e 22 ottobre 1999, ha chiesto al Vicepresidente del Consiglio di trasmettere ogni utile elemento che consentisse di riscontrare le esigenze conoscitive testé rappresentate. A tali note il Vicepresidente del Consiglio ha tempestivamente dato seguito, trasmettendo con note in data — rispettivamente — 19 ottobre, 16 novembre e 1° dicembre 1999, quattro appunti predisposti dal SISMI nonché ulteriore documentazione appositamente originata dal SISDE, dal CESIS e dalle Amministrazioni dello Stato presso le quali, stando alla produzione informativa acquisita per il tramite delle autorità del Regno Unito, avrebbero prestato servizio talune delle persone ivi menzionate (ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, del commercio con l'estero e delle politiche agricole e forestali).

In esito alla valutazione del materiale documentale acquisito, il Comitato ha altresì deliberato di procedere alle audizioni dei direttori del SISMI in carica nel periodo di tempo nel quale si è sviluppata la produzione informativa in argomento. In tale contesto, il Comitato ha proceduto in data 2 dicembre 1999 all'audizione del generale Sergio Siracusa (in carica dal 12 luglio 1994 al 17 ottobre 1996) e il successivo giorno 9 all'audizione dell'ammiraglio Gianfranco Battelli (nominato il 18 ottobre 1996 e tuttora in carica).

Per concludere sulle attività istruttorie svolte dal Comitato, è solo il caso di accennare che, nel periodo di tempo intercorrente tra la richiesta rivolta dal Comitato al Vicepresidente del Consiglio in data 23 settembre 1999 e l'effettuazione dell'audizione di quest'ultimo (svoltasi, come detto, il 12 ottobre 1999), la cosiddetta « documentazione Mitrokhin » è stata resa di pubblico dominio in data 11 ottobre 1999, in esito ad una vicenda che ha trovato ampio risalto sui mezzi di informazione. In ordine a tale vicenda il Comitato ritiene di non dovere esprimere valutazioni, non essendo essa riconducibile alla sfera delle competenze istituzionali dell'organo parlamentare di controllo, siccome delimitata dalla legge. Il Comitato è anzi dell'avviso che, in linea generale, i nominativi contenuti nelle schede predisposte sulla base delle indicazioni fornite da Mitrokhin non costituiscono in quanto tali per il Comitato medesimo motivo di interesse, se non perché essi contribuiscono a fornire indici utili a valutare la conformità dell'operato degli organismi informativi ai rispettivi fini istituzionali, secondo le linee sopra evidenziate. Non rientra infatti nelle attribuzioni istituzionali dell'organo parlamentare di controllo l'accertamento di responsabilità di natura penale o amministrativa da cui scaturiscono misure sanzionatorie giacché quello è il compito rimesso — nei rispettivi ambiti — all'autorità giudiziaria ed ai competenti organi dell'Esecutivo. Dell'avvenuta divulgazione della documentazione Mitrokhin è comunque necessario riferire preliminarmente in questo contesto al fine di evidenziare che i riferimenti che di seguito si avrà modo di effettuare al contenuto della documentazione medesima si

riferiscono a fatti, circostanze e nominativi oramai di pubblico dominio e non più assoggettati ad alcun vincolo sul piano del segreto o della limitata divulgazione.

Alla luce delle premesse indicate, dopo la disamina sintetica di taluni profili di ordine generale, si approfondiranno pertanto di seguito, in primo luogo, le questioni connesse alla trattazione delle informazioni provenienti dall'archivio Mitrokhin da parte dei servizi di informazione e sicurezza (nelle varie forme in cui tale trattazione si articola), e, in secondo luogo, le attività di *intelligence* poste in essere a seguito delle segnalazioni pervenute per il tramite dei servizi inglesi.

3. Profili generali.

3.1 I tempi della trasmissione delle schede.

La migliore comprensione della vicenda oggetto della presente relazione presuppone un sintetico chiarimento preliminare circa i tempi e le modalità che hanno connotato la trasmissione al SISMI delle informative provenienti dall'archivio Mitrokhin da parte del servizio britannico.

Si è detto in premessa come l'interesse istituzionale del Comitato per la vicenda medesima sia sorto a seguito di una dichiarazione del Ministro dell'interno del Regno Unito che avrebbe lasciato supporre una possibile conoscenza del materiale proveniente dall'archivio Mitrokhin da parte dei nostri organismi informativi sin dal 1992.

Al riguardo, il Comitato ha accertato, sulla base dei contributi conoscitivi acquisiti nel corso dell'istruttoria (che si sono rivelati sul punto univoci e concordanti), che le prime schede predisposte dal servizio inglese sulla base delle informazioni prodotte dal Mitrokhin sono pervenute al SISMI in data 3 aprile 1995 e che le ultime sono state ricevute il 18 maggio 1999.

Si è pertanto trattato di una produzione informativa che si è protratta nel tempo e che si è tradotta nel ripetuto invio di distinti complessi documentali. Il SISMI ha acquisito sin dal primo invio la consapevolezza che le informazioni sarebbero state trasmesse secondo le modalità testé evidenziate. È stato infatti accertato che il servizio inglese ha costantemente accompagnato i documenti trasmessi con l'avvertenza che altro materiale sarebbe stato inviato con le medesime modalità. In occasione dell'invio del « blocco » conclusivo, il medesimo servizio ha quindi formalmente attestato che — con l'invio delle schede trasmesse — la produzione della fonte si era definitivamente conclusa.

L'arco temporale lungo il quale tale produzione si è svolta corrisponde pertanto al periodo di durata in carica dei governi Dini (17 gennaio 1995-17 maggio 1996), Prodi (17 maggio 1996-9 ottobre 1998) e D'Alema I (21 ottobre 1998-18 dicembre 1999) nonché, come detto, alla responsabilità nella direzione del SISMI del generale Siracusa, prima, e dell'ammiraglio Battelli, poi.

Può quindi affermarsi che gli organismi informativi italiani (e, nella specie, il SISMI) sono stati senz'altro considerati dalle autorità inglesi nel novero dei « servizi alleati » cui le informazioni fornite da Vasili

Mitrokhin sono state sottoposte, ovviamente per la parte di specifico interesse, ciò che è per altro accaduto a partire dal 1995. Sempre a mente della più volte citata dichiarazione ufficiale del Ministro Straw, è dunque possibile ritenere che, nel periodo tra il 1992 ed il 1995, delle informazioni provenienti dalla fonte citata siano stati messi a parte gli organismi informativi di paesi alleati diversi dall'Italia. Tale circostanza appare senza dubbio verosimile in considerazione del fatto che — come confermato dalle specifiche risultanze cui è giunto il professor Andrew nel suo volume, ma come del resto è coerente con lo stesso contesto storico e geopolitico che ha caratterizzato gli anni della Guerra fredda — numerosi altri paesi dell'area atlantica sono stati oggetto delle attività informative del KGB nel periodo della contrapposizione tra l'area atlantica e l'area del patto di Varsavia.

3.2 La denominazione della fonte.

Un breve cenno preliminare merita altresì la questione, solo in apparenza secondaria, delle denominazione utilizzata per individuare la fonte i cui apporti costituivano la base delle schede trasmesse al SISMI nel corso del tempo dal servizio britannico.

Occorre in proposito sottolineare che, per tutta la durata della sua produzione informativa, tale fonte è stata identificata dalle autorità del Regno Unito esclusivamente attraverso il nome di copertura Impedian.

Pertanto nel nostro paese, sino alla pubblicazione del libro del professor Andrew (intervenuta, come detto, solamente nel settembre 1999), il nome « Mitrokhin » non era noto né agli organismi informativi né alle autorità politiche che, con le diverse modalità che saranno di seguito meglio precisate, avevano preso conoscenza degli apporti informativi della fonte medesima.

3.3 I vincoli alla divulgabilità imposti dal servizio inglese.

Rilievo decisivo riveste il profilo dei vincoli alla divulgabilità delle informazioni contenute nelle informative tratte dalla fonte Impedian che il servizio inglese ha inteso espressamente apporre all'atto della loro partecipazione alle autorità del nostro paese.

Occorre al riguardo sottolineare che tutti i documenti trasmessi recavano la classifica di segretezza « UK top secret », corrispondente alla classifica di « Segretissimo ». Inoltre, secondo le specifiche indicazioni del servizio inglese, espressamente riportate nel corpo di ciascuno dei rapporti inviati, il materiale:

a) avrebbe dovuto « essere conservato e visionato soltanto da personale indottrinato »;

b) al fine di proteggere la vita della fonte e le informazioni da questa prodotte, non avrebbero dovuto essere intraprese azioni sulla base di ciascun rapporto ovvero discusso o diffuso « materiale Impedian » al di fuori del SISMI « senza previo consenso dell'originatore » (e dunque dello stesso organismo informativo del Regno Unito).

Come si avrà modo di verificare nel prosieguo della relazione, tali indicazioni — senza dubbio assai stringenti e restrittive — sono state addotte a fondamento delle particolari modalità con le quali, da un lato, l'esistenza e la produzione della fonte Impedian sono state portate a conoscenza delle autorità di governo (si veda il paragrafo 4.1), e, dall'altro lato, sono state impostate e condotte le misure di controspionaggio conseguenti alle segnalazioni contenute nei rapporti in questione (si veda il paragrafo 5).

È necessario per altro rammentare che, a seguito delle notizie riportate dalla stampa con riferimento alla pubblicazione ed al contenuto del volume del professor Andrew, nel mese di settembre 1999 la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha richiesto al SISMI l'esibizione di tutto il materiale disponibile che avesse riguardo ai fatti ed alle circostanze indicate nel volume medesimo. Come è noto, a fronte di tale istanza l'Esecutivo non ha ritenuto di dover attivare gli strumenti in suo possesso per la difesa del segreto di Stato, ma ha assunto la decisione di trasmettere l'intero complesso dei rapporti inviati dal servizio britannico (per un totale, come si vedrà, di 261), per altro previa acquisizione di nulla osta da parte delle autorità britanniche e mantenendo ai documenti la classifica « riservato ». Infatti, secondo quanto riferito dall'ammiraglio Battelli nel corso della sua audizione, prima della trasmissione del materiale in questione all'autorità giudiziaria il Governo ha ritenuto doveroso richiedere alle autorità britanniche l'autorizzazione a disporre delle schede trasmesse in senso difforme rispetto alle rigorose direttive sopra menzionate, autorità che si sono per altro espresse al riguardo in senso positivo. Acquisito tale nulla osta, sempre prima dell'invio alla magistratura, in data 5 ottobre 1999 le schede sono state declassificate a « riservato » e sono entrate nella disponibilità dell'autorità giudiziaria assistite da tale classifica. In conclusione, pur a fronte della necessità, ritenuta prioritaria, di corrispondere alle esigenze di giustizia, l'Esecutivo ha ritenuto dover continuare a limitare comunque la diffusione delle informazioni recate dai rapporti Impedian, ricorrendo a tal fine sempre allo strumento della loro classificazione, sia pure al livello di minore intensità.

In parte collegata ai profili testé evidenziati è la questione della gestione dei documenti trasmessi dai servizi di informazione e sicurezza del Regno Unito secondo le procedure specificamente previste dalla normativa vigente nel nostro paese per la trattazione delle informazioni classificate « segretissimo », a tutela dei danni gravissimi alla sicurezza dello Stato che dalla loro eventuale divulgazione potrebbero conseguire.

Il Comitato ha ravvisato la necessità di porre al riguardo apposito quesito all'Esecutivo (ciò che è avvenuto con lettera del Presidente del Comitato in data 22 ottobre 1999), alla luce del fatto che le schede acquisite agli atti del Comitato medesimo sono quelle che il SISMI ha trasmesso all'autorità giudiziaria dopo la relativa declassificazione a « riservato », intervenuta — come detto — il 5 ottobre 1999. Conseguentemente, esse non recano i contrassegni formali che danno ragione della trattazione dei documenti secondo le disposizioni previste per i documenti classificati « segretissimo ».

Ad esso è stata data risposta mediante apposito appunto del direttore del SISMI, allegato alla nota del Vicepresidente del Consiglio del 16 novembre 1999, nel quale si dà conto dell'adempimento delle formalità previste dalle norme vigenti in merito alla documentazione ricevuta sia in allegato a lettere di trasmissione sia senza formalità di accompagnamento, singolarmente o a blocchi. Sino al 5 ottobre 1999, data della declassificazione, la segretezza della documentazione era stata garantita dal SISMI.

4. La trattazione delle informazioni.

Esaurita la disamina delle questioni generali sopra riportate, occorre ricostruire in sintesi le modalità mediante le quali le informazioni pervenute dagli organismi informativi del Regno Unito sono state trattate dai nostri servizi di informazione e sicurezza.

È al riguardo necessario esaminare separatamente la pluralità di aspetti in cui tale questione si articola. Vengono infatti in considerazione in tale contesto:

a) le valutazioni degli apparati informativi circa il contenuto dell'archivio Mitrokhin, come venutosi ad evidenziare nel corso della produzione della fonte Impedian (protrattasi per quanto riguarda il nostro paese, come detto, lungo un quadriennio), costituendo tali valutazioni il delicatissimo « filtro » per l'attivazione sia del livello politico — per gli aspetti di competenza di quest'ultimo — sia degli organi della polizia giudiziaria, nei casi in cui l'attività di *intelligence* abbia a condurre all'individuazione di fatti riconducibili a fattispecie di reato (secondo il preciso obbligo che l'articolo 9, terzo comma, della legge n. 801 del 1977 pone in capo ai direttori del SISMI e del SISDE);

b) le modalità con cui gli organismi informativi, adempiendo alla loro precipua ed ineliminabile missione, hanno messo a parte le autorità di governo, in generale, dell'esistenza della fonte Impedian e, in particolare, degli specifici contributi informativi da quest'ultima prodotti;

c) le modalità attraverso cui le informazioni in questione sono state trattate all'interno del circuito degli organismi informativi (CE-SIS, SISMI e SISDE), alla luce del loro particolare contenuto, dei vincoli posti in proposito dall'ente originatore (cui si è fatto cenno al paragrafo 3.3) e degli obblighi sanciti dalla legislazione vigente nel nostro paese.

4.1 La valutazione del contenuto delle informative provenienti dalla fonte Impedian da parte del SISMI.

Le affermazioni rese dalle autorità che si sono avvicendate nel corso delle audizioni svolte presso il Comitato e la documentazione acquisita agli atti di quest'ultimo riferiscono in maniera non contraddittoria le valutazioni del SISMI e delle autorità politiche interessate

circa l'inidoneità dei rapporti trasmessi a costituire ed a concorrere a costituire *notitiae criminis* da sottoporre doverosamente al vaglio degli organi della polizia giudiziaria (ad eccezione del caso, di cui si dirà, del ritrovamento dei depositi di materiale per radiotrasmissioni).

È altresì emersa una valutazione complessiva del SISMI di non accentuata rilevanza dell'insieme delle informazioni ricevute ai fini della sicurezza dello Stato (si vedano in proposito i paragrafi 5.1 e 5.2, in ordine alle attività di controspionaggio svolte sempre dal SISMI).

Ciò ha fatto sì che il trattamento delle notizie provenienti dalla fonte Impedian non abbia rivestito un carattere di priorità e che il SISMI non abbia completato (come segnalato al paragrafo 5.1) tutte le indagini di sua competenza per accertare chi, tra i tanti nominativi risultanti dalle schede, fosse o fosse stato pericoloso per la sicurezza e chi invece sia venuto a trovarsi senza colpa nella situazione di vittima di una schedatura a suo carico. Esigenza questa il cui appagamento costituisce solo un effetto riflesso dell'attività del servizio, volta alla tutela della sicurezza dello Stato, ma che — a seguito dell'improvvisa pubblicazione delle schede — è divenuta prioritaria agli occhi dell'opinione pubblica. Di tanto, per altro, alla luce degli accertamenti svolti dal Comitato non sembra possa farsi carico al servizio.

La valutazione in ordine all'inidoneità delle informazioni originate dalla fonte Impedian a costituire utile oggetto di attenzione per la magistratura (ovviamente per il tramite della polizia giudiziaria) ha in particolare accomunato le proposte — formulate come si vedrà dai direttori *pro tempore* del SISMI, in ordine cronologico, al Presidente Dini, al Ministro Andreatta, al Presidente Prodi e, nei limiti delle circostanze successivamente precisate nel paragrafo 4.2.3, al Vicepresidente del Consiglio, durante il primo Governo D'Alema, Mattarella — nel senso di non trasmettere il materiale acquisito alla polizia giudiziaria, ma di proseguire nei riscontri di controspionaggio, sul piano dunque esclusivamente dell'attività di *intelligence*. Su tali proposte le autorità politiche citate hanno di volta in volta espressamente concordato.

Inoltre, le informazioni acquisite dal Comitato hanno evidenziato come anche a seguito dell'attività di *intelligence* svolta per riscontrare la fondatezza delle notizie provenienti dalla fonte Impedian nessun elemento sarebbe comunque emerso, ad avviso del SISMI, in ordine alla insorgenza di un dovere di informativa all'autorità giudiziaria. Ciò darebbe ragione del perché la documentazione in questione non sia mai giunta all'attenzione dell'autorità giudiziaria sino al momento in cui quest'ultima (nella specie, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma), a causa del clamore suscitato sui mezzi di informazione dalla pubblicazione del libro del professor Andrew, ha deciso di richiederne l'esibizione al SISMI.

Sotto il profilo dell'*intelligence* in senso proprio, va ancora sottolineato come il Vicepresidente del Consiglio ed i direttori del SISMI avvicendatisi negli anni della produzione della fonte Impedian abbiano tutti rilevato come quest'ultima non sia stata considerata meritevole di particolare o privilegiata considerazione sul piano delle priorità assegnate al servizio, essendo stata anzi essa trattata nel contesto del comune flusso di attività ordinariamente svolte dal

servizio. A motivo di tale indirizzo operativo è stato in particolare riferito che:

a) le notizie contenute nei rapporti provenienti dal Regno Unito, pure se tali da suscitare senz'altro l'interesse della pubblica opinione e dei mezzi di informazione, non si distinguevano — sul piano qualitativo — dalle altre informazioni usualmente trattate dal SISMI nel settore della penetrazione informativa dei servizi dei paesi dell'Est europeo in ambito atlantico;

b) le notizie contenute nelle schede sono risultate tutte assai risalenti nel tempo, rimontando le più recenti a dieci anni prima della acquisizione delle prime schede trasmesse dal servizio britannico; l'ammiraglio Battelli ha precisato in proposito come l'attività di controspionaggio si indirizzi per sua stessa natura verso obiettivi che costituiscono una minaccia concreta ed attuale alla sicurezza del paese e che, conseguentemente, un più basso ordine di priorità viene assegnato a fatti e circostanze prive di tali requisiti; non è inutile sottolineare come numerose persone menzionate nei rapporti della fonte Impedian siano risultate decedute all'atto del ricevimento delle schede ad esse relative e come l'attività di taluni soggetti sia risultata da tempo conosciuta dagli organismi informativi italiani ed oggetto di conseguente attenzione informativa ²;

c) gli esiti emersi dai riscontri effettuati per obbligo di istituto sulle sommarie indicazioni tratte dai rapporti in argomento si è rivelato per la gran parte dei casi assai modesto (con l'eccezione, di cui si dirà, del ritrovamento di due depositi di materiale per radio-trasmissioni);

d) in sintesi, le minacce arrecate alla sicurezza del paese riscontrabili dalle informazioni trasmesse dalla fonte Impedian si sono sempre rivelate di limitato momento, quando anche in concreto non sussistenti.

4.2 Le informative alle autorità di governo.

4.2.1. L'informativa al governo Dini.

Nel corso della sua audizione il generale Siracusa ha testualmente affermato quanto segue: « In relazione alla delicatezza dell'argomento e ai vincoli di riservatezza posti dal servizio britannico, io ho informato il Presidente del Consiglio Dini per la prima volta il 7 novembre 1995; a lui ho riferito in particolare di alcune schede — sette — aventi una rilevanza maggiore, sotto il profilo della sensibilità politica ».

(2) Emblematico è il caso di Giorgio Conforto, funzionario del ministero dell'interno cui si riferisce il rapporto Impedian n. 142, arrestato nel 1940 e successivamente deportato in Germania, la cui attività spionistica a favore dell'ex Unione sovietica risultava sin da quell'epoca all'attenzione degli organismi informativi italiani. Il Conforto è per altro deceduto nel 1986.